



COMUNE DI PERGINE VALSUGANA  
(Provincia di Trento)

## Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale n. 86 dd. 10/06/2026

**OGGETTO:** Servizio di gestione dei rifiuti – approvazione tariffe per l’anno 2026.

Il giorno dieci giugno duemilaventisei alle ore 08:30 nella sala delle riunioni, con l’osservanza delle prescritte formalità di legge, si è convocata la Giunta Comunale:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente
Sindaco	Morelli Marco	Si	
Vice Sindaco	Monsorno Giovanni	Si	
Assessora	Bergamo Roberta	Si	
Assessore	Girardi Nicola	Si	
Assessore	Gretter Mauro	Si	
Assessore	Zampedri Nunzio	Si	
Assessora	Zanella Carla	Si	

Totale Presenti: 7

Totale Assenti: 0

Assiste il Segretario Generale: Nicola Paviglianiti

Riconosciuto il numero legale degli intervenuti, il Presidente Marco Morelli invita la Giunta a deliberare in merito all’oggetto.

## LA GIUNTA COMUNALE

Sentita la proposta del relatore riguardante l'oggetto;

rilevato che, ai sensi dell'art. 185 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2 sulla proposta di deliberazione relativa all'oggetto ha espresso i pareri di competenza:

- la Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità tecnico-amministrativa;
- la Dirigente della Direzione Risorse Finanziarie, Responsabile del Servizio Finanziario, Monica Gemma, parere favorevole sotto il profilo della regolarità contabile;

premesso che la legge di stabilità 2014 L. 27 dicembre 2013, n. 147 all'art. 1, comma 704, ha previsto l'abrogazione dell'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214;

rilevato che con decorrenza dal 1° gennaio 2014, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 639, della L. 27 dicembre 2013, n. 147 è stata istituita l'imposta unica comunale, composta *“dall'imposta municipale propria (IMU) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore”*;

atteso che al comma 668 dell'art. 1 della legge sopra citata è inoltre previsto che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art. 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani”*;

viste le deliberazioni consiliari n. 3 e 4 del 03.03.2015, con le quali è stata istituita l'imposta immobiliare semplice (IM.I.S.) che sostituisce integralmente i prelievi IMUP e TASI, mentre rimane invariata la disciplina della TARI;

considerato che il Comune di Pergine Valsugana da anni ha adottato un sistema di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico in attuazione del D. Lgs. n. 152/2006, del D.P.R. n. 158/1999 e del D.M. 20.04.2017;

ritenuto opportuno adottare il “regolamento tariffario”, come individuato dal DM 20.04.2017, quale criterio per la formulazione della TARI puntuale, avente natura di corrispettivo;

rammentato che i principi di riferimento del modello tariffario sono:

- il principio di derivazione comunitaria “chi inquina paga”;
- il principio di economicità di gestione, ovvero il perseguimento del pareggio tra costi e ricavi, peraltro ribadito come vincolo perentorio dalla stessa normativa statale;

preso atto che la gestione integrata dei rifiuti urbani, spazzamento delle strade e raccolta dei rifiuti di qualunque natura o provenienza giacenti su aree pubbliche e private soggette ad uso pubblico, compresa la gestione della tariffa è affidata alla società in house AmAmbiente S.p.A. attraverso apposito contratto di servizio;

atteso che la tariffa rifiuti, con decorrenza 1° gennaio 2022 è regolata dall'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) che ne disciplina il Metodo Tariffario Rifiuti e le regole per il calcolo del gettito complessivo TARI che il gestore potrà chiedere ai propri utenti;

dato atto che l'Ente Territorialmente Competente (ETC) per i rifiuti è individuato nella Conferenza di coordinamento dei Sindaci quale soggetto responsabile del governo del servizio di gestione dei rifiuti, delegato a validare il Piano Economico Finanziario (PEF);

richiamata da ultimo la deliberazione dell'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 397/2025/R/RIF del 05.08.2025 relativa all'approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3), che reca le disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, e che trova applicazione per le annualità 2026, 2027, 2028 e 2029;

dato atto dell'applicazione della tariffa corrispettiva (TARIP) in luogo della tassa sui rifiuti (TARI), come previsto all'art. 1, comma 668 della L. n. 147/2013;

atteso che la tariffa si articola in una quota fissa e in una quota variabile:

- quota fissa per le utenze domestiche commisurata al numero dei componenti del nucleo familiare, opportunamente corretto mediante i coefficienti relativi di cui al D.P.R. n. 158/1999, per le utenze non domestiche la quota fissa, commisurata alle superfici degli immobili occupati dall'utenza adeguata secondo dei coefficienti di adattamento di cui al medesimo decreto;
- quota variabile sia per le utenze domestiche che non domestiche rapportata alla quantità di rifiuti non differenziata prodotta;

richiamato l'art. 9 della L.P. 15 novembre 1993, n. 36 per cui *“La politica tariffaria dei Comuni, conformemente agli indirizzi contenuti nelle leggi provinciali e negli strumenti di programmazione della Provincia, deve ispirarsi all'obiettivo della copertura del costo dei servizi”*;

vista la determinazione 13 aprile 2026 n. 1/DTAC/2026 del Direttore della Direzione Tariffe e Corrispettivi Ambientali di ARERA con la quale sono stati approvati gli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria per il periodo 2026-2029 e le modalità operative per la relativa trasmissione all'Autorità, ai sensi della deliberazione ARERA n. 397/2025/R/RIF del 05.08.2025, nonché gli schemi tipo di Piano Economico Finanziario di Affidamento e ulteriori indicazioni operative;

considerato che, a partire dall'anno 2022, il PEF ha durata quadriennale e viene aggiornato con cadenza biennale e che con la deliberazione sopra citata n. 397/25/R/RIF, l'Autorità definisce le regole per la definizione delle entrate tariffarie per il terzo periodo regolatorio 2026-2029 (MTR-3);

visto il Piano economico finanziario (PEF) d'ambito, per le annualità regolatorie 2026-2029, riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani redatto da AmAmbiente S.p.A.,

in conformità a quanto stabilito dalla deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 05.08.2025 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (ARERA), validato dalla Conferenza di Coordinamento dei Sindaci per l'esercizio del controllo analogo della società AmAmbiente S.p.A. con verbale n. 1/2026 di data 23 marzo 2026;

vista la relazione accompagnatoria al PEF 2026-2029 redatta dall'Ente Territorialmente Competente e la dichiarazione di veridicità trasmessa dall'ente gestore del servizio, dimesse in atti;

preso atto della proposta tariffaria per il 2026 elaborata da AmAmbiente S.p.A. in qualità di soggetto gestore, pervenuta al protocollo comunale n. 0013951/A in data 24 marzo 2026, opportunamente personalizzata con i costi dello spazzamento stradale di competenza comunale, in coerenza con il PEF 2026-2029 validato dalla Conferenza di Coordinamento dei Sindaci (ETC) come da verbale n. 1/2026 - protocollo comunale n. 0015962/P del 07.04.2026;

considerato che il servizio espletato da AmAmbiente S.p.A. prevede anche l'effettuazione di servizi di raccolta personalizzati ed a pagamento costituiti dalla raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica, del verde giardino e dei rifiuti ingombranti;

preso atto che, ai fini della stima dei costi 2026 del servizio in oggetto, l'ammontare complessivo dei costi esplicitati nel PEF anno 2026 è così quantificato:

Descrizione	PEF Ambito	di cui quota comunale spazzamento
Costi fissi (euro)	3.898.654,00	409.996,00
Costi variabili (euro)	4.162.532,00	0,00
Totale (euro)	8.061.186,00	409.996,00

considerato che le risultanze del PEF determinano l'ammontare della quota fissa e di quella variabile della tariffa relativa alla gestione dei rifiuti urbani, così come quantificato da AmAmbiente S.p.A. in veste di soggetto affidatario del servizio pubblico di gestione integrata dei rifiuti urbani;

richiamato l'art. 4.5 della Deliberazione Arera n. 397/2025 sopra citata il quale recita che *“in attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-3 sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare, con l'accordo del gestore, valori inferiori, indicando, con riferimento al piano economico finanziario, le componenti di costo ammissibili ai sensi della disciplina tariffaria che non si ritengono di coprire integralmente, al fine di verificare la coerenza con gli obiettivi definiti. Si assume vi sia accordo del gestore ove l'applicazione di valori inferiori rispetto a quelli risultanti dall'applicazione del MTR-3 soddisfi ambedue le seguenti condizioni:*

- *consenta di preservare eventuali efficienze nei costi derivanti dall'esperimento delle procedure ad evidenza pubblica;*
- *corrisponda agli elementi oggetto dell'offerta economica di aggiudicazione delle medesime procedure.”;*

Considerato che la suddetta Deliberazione Arera n. 397/2025 all'art. 7 prevede, tra le altre cose che il piano economico finanziario è soggetto ad aggiornamento biennale secondo la

procedura di cui ai successivi commi 7.7 e 7.8 e sono corredati dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati, in particolare da:

- a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;
- b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;
- c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente, di cui al comma 7.1, ovvero dal soggetto competente di cui al comma 7.2.

Gli organismi competenti di cui ai commi 7.1 e 7.2, fermi restando i necessari profili di terzietà rispetto al gestore, come precisati all'Articolo 30 del MTR-3, validano le informazioni fornite dal gestore medesimo e le integrano o le modificano, a seguito di procedura partecipata con il gestore e motivando agli operatori le scelte adottate; definiscono i parametri e i coefficienti tariffari di propria competenza e garantiscono il rispetto dell'equilibrio economico-finanziario, secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio, coerentemente con gli esiti delle procedure ad evidenza pubblica ove esperite. L'attività di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario, nonché del rispetto della metodologia prevista dal presente provvedimento per la determinazione dei costi riconosciuti.

Gli organismi competenti assumono le pertinenti determinazioni tariffarie, provvedendo a trasmettere all'Autorità. La trasmissione all'Autorità di cui al precedente comma 7.5 avviene da parte dell'Ente territorialmente competente di cui al comma 7.1, entro 60 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento per l'approvazione della TARI riferita all'anno 2026; L'aggiornamento biennale, per gli anni 2028 e 2029, del piano economico finanziario di cui ai commi 7.1 e 7.2 è predisposto, sulla base delle indicazioni metodologiche stabilite dall'Autorità con successivo provvedimento, dai gestori di cui ai commi citati ed è trasmesso ai pertinenti organismi competenti.

rilevato che l'art. 14 del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, prevede al comma 1, lett. c) che il Comune si sostituisca nel pagamento della tariffa nel caso di manifestazioni di carattere socio – culturale e sportivo patrocinate dal Comune, individuate con apposito provvedimento giuntale;

visto il D. Lgs. n. 267/2000 che prevede:

- all'articolo 172 comma 1 lett. c) che al bilancio di previsione siano allegate “le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi”;
- all'articolo 174 comma 1 che lo schema di bilancio di previsione finanziario e il Documento unico di programmazione siano predisposti dall'organo esecutivo e da questo presentati all'organo consiliare unitamente agli allegati entro il 15 novembre di ogni anno secondo quanto stabilito dal regolamento di contabilità;

visto il protocollo d'intesa in materia di finanza locale integrazione per l'anno 2026 della Provincia Autonoma di Trento e del Consiglio delle autonomie locali della provincia di Trento di data 24.11.2025 con il quale:

- si dà atto che l'art. 151 del D.Lgs. n. 267/2000, recepito dalla L.P. n. 18/2015, prevede che gli enti locali devono deliberare il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno e che l'art. 50 c. 1 lett. a) della L.P. n. 18/2015 stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l'accordo previsto dall'art. 81 dello Statuto speciale e dall'art. 18 del D.Lgs. n. 268 del 16 marzo 1992;
- si condivide l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2026-2028 di comuni e comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale;

visto l'articolo 3, comma 5-quinquies del decreto-legge n. 228/2021, come modificato dall'articolo 43, comma 11 del decreto-legge 50/22, che prevede: "A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile";

richiamata inoltre la successiva Legge 30 dicembre 2025, n. 199 (Legge di Bilancio 2026) che ha introdotto una modifica all'art. 3, comma 5-quinquies, del Decreto Legge 30 dicembre 2021, n. 228 posticipando dal 30 aprile al 31 luglio il termine entro il quale i Comuni devono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva;

vista la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 *"Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2014)"*;

visto il Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti approvato con deliberazione consiliare n. 7 del 26.02.2014, modificato con successive deliberazioni del Consiglio comunale n. 60 del 25.11.2014, n. 41 del 29.11.2016, n. 39 del 25.10.2017, n. 35 del 30.10.2018, n. 64 del 22.12.2020, n. 41 del 07.07.2021, n. 15 del 26.04.2023, n. 42 del 27.11.2024 e n. 26 di data 04.06.2026;

visto il Regolamento del servizio per la raccolta dei rifiuti e di igiene ambientale, approvato con deliberazione consiliare n. 54 dd. 06.12.2011 e successivamente modificato con deliberazione del Consiglio comunale e n. 43 del 29.11.2017;

richiamato in particolare il decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124, decreto fiscale recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili, convertito in legge con modificazioni;

richiamata da ultimo la deliberazione n. 397/2025/R/RIF del 05.08.2025 dell'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente (ARERA);

visto il Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

visto il Regolamento di attuazione dell'Ordinamento contabile e finanziario degli enti locali approvato con D.P.G.R. 27.10.1999, n. 8/L;

visto il combinato disposto della L.P. n. 18/2015 e del D. Lgs. n. 267/2000 (Testo unico sulle leggi dell'ordinamento degli enti locali) così come modificato dal D. Lgs. 118/2011 e ss.mm.ii.;

visto il Regolamento di Contabilità approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 06.07.2001 e ss.mm.ii.;

vista la deliberazione del Consiglio comunale n. 61 del 18/12/2025: *“Approvazione della Nota di Aggiornamento al Documento Unico di Programmazione 2026-2028, del Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 (Allegato 9 al D.Lgs. n. 118/2011), completo dei relativi allegati.”* e successive modificazioni della stessa;

vista la deliberazione della Giunta Comunale n. 216 del 23/12/2025: *“Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) esercizi 2026-2028: parte finanziaria (ex Art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.).”* e successive modificazioni della stessa;

vista la deliberazione giuntale n. 17 dd. 17.02.2026: *“Approvazione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2026-2028 del Comune di Pergine Valsugana ai sensi dell'art. 6 del DL n. 80/2021 convertito con modificazioni in Legge n. 113/2021 e dell'art. 3 della Legge Regionale n. 7/2022.”* che dà pratica attuazione al principio di distinzione delle funzioni fra organi elettivi e dirigenti, indicando anche quali atti rimangono di competenza della Giunta comunale e del Sindaco;

richiamato l'Allegato dimesso in atti in relazione ai riflessi contabili diretti e indiretti sulla gestione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente che discendono dal presente provvedimento, ai fini dell'art. 185 della L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.ii.;

atteso che l'adozione della presente rientra nella competenza della Giunta comunale, ai sensi dell'art. 53 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige, L.R. 3 maggio 2018 n. 2 e ss.mm.ii.;

riscontrato l'obbligo ai sensi dell'art. 9 bis della L.P. n. 36/1993 di deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione e tenuto conto della normativa specifica vigente in materia;

visto lo Statuto Comunale approvato con deliberazione consiliare n. 55 dd. 28.11.2006 e ss.mm.ii.;

ad unanimità di voti, espressi nelle forme di legge,

## **DELIBERA**

1. di prendere atto del Piano Economico Finanziario (PEF) d'ambito per il periodo regolatorio 2026-2029 riguardante il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani presentato da AmAmbiente S.p.A., validato ed approvato dalla Conferenza di

Coordinamento dei Sindaci in qualità di Ente Territorialmente Competente (ETC) del soggetto gestore AmAmbiente S.p.A. in data 23.03.2026;

2. di approvare il PEF per l'anno 2026 riferito al Comune di Pergine Valsugana opportunamente personalizzato con i costi comunali relativi allo spazzamento stradale, così come predisposto da AmAmbiente S.p.A.;
3. di approvare per l'anno 2026 la tariffa per il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani costituita da una parte fissa uguale su tutto il bacino, di cui una parte relativa al servizio comunale di spazzamento stradale inerente alla raccolta dei rifiuti di qualunque natura e provenienza giacenti su strade ed aree pubbliche e soggette ad uso pubblico, e di una parte variabile, nelle misure di seguito riportate:

**QUOTA VARIABILE DELLA TARIFFA PER UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE**

**(importi al netto di I.V.A. 10%)**

Conferimento rifiuto secco residuo **0,144 Euro/litro**

**QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE DOMESTICHE**

**(importi al netto di I.V.A. 10%)**

Quota fissa utenze domestiche	anno 2026		
	Quota Raccolta	Quota spazzamento	Tariffa 2026 (quota fissa)
Componenti 1	27,07	11,14	38,21
Componenti 2	48,72	20,06	68,78
Componenti 3	62,25	25,63	87,88
Componenti 4	81,20	33,43	114,63
Componenti 5	97,44	40,12	137,56
Componenti 6	110,97	45,69	156,66

**QUOTA FISSA DELLA TARIFFA DELLE UTENZE NON DOMESTICHE**

**(importi al netto di I.V.A. 10%)**

Categoria	Quota fissa utenze non domestiche Componenti	anno 2026		
		Quota Raccolta	Quota spazzamento	Tariffa 2026 (quota fissa)
01.	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,5367	0,2103	0,7470
02.	Cinematografi e Teatri	0,3444	0,1350	0,4794
03.	Autorimesse e Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,4806	0,1883	0,6689
04.	Campeggi, Distributori Carburanti, Impianti Sportivi	0,7049	0,2762	0,9811
05.	Stabilimenti Balneari	0,5126	0,2009	0,7135
06.	Esposizioni, Autosaloni	0,4085	0,1601	0,5686
07.	Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) con ristorante	1,3136	0,5148	1,8284
08.	Strutture ricettive (alberghi, agriturismi) senza ristorante	0,8651	0,3390	1,2041
09.	Case di Cura e Riposo	1,0013	0,3924	1,3937
10.	Ospedali	1,0333	0,4049	1,4382
11.	Uffici, Agenzie	1,2175	0,4771	1,6946
12.	Banche, Istituti di Credito e Studi Professionali	0,4886	0,1915	0,6801
13.	Negozi Abbigliamento, Calzature, Libreria, Cartoleria, Ferramenta, e altri beni durevoli	1,1294	0,4426	1,5720
14.	Edicola, Farmacia, Tabaccaio, Plurilicenze	1,4418	0,5650	2,0068
15.	Negozi particolari quali Filatelia, Tende e Tessuti, Tappeti, Cappelli e Ombrelli, Antiquariato	0,6648	0,2605	0,9253
16.	Banchi di Mercato di beni durevoli	1,4258	0,5587	1,9845
17.	Attività artigianali botteghe: Parrucchiere, Barbiere, Estetica	1,1855	0,4646	1,6501
18.	Attività artigianali botteghe: Falegname, Idraulico, Fabbro,	0,8250	0,3233	1,1483
19.	Carrozzeria, Autofficina, Elettrauto	1,1294	0,4426	1,5720
20.	Attività Artigianali produzione beni specifici	0,8731	0,3422	1,2153
20-bis	20-bis. Attività di cura e manutenzione del paesaggio e del verde pubblico e privato	0,8731	0,3422	1,2153
21.	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub, agriturismi (solo ristorazione senza struttura ric.)	7,7136	3,0229	10,7365
22.	Mense, Birrerie, Amburgherie	6,1116	2,3951	8,5067
23.	Bar, Caffè, Pasticcerie	5,0383	1,9744	7,0127
24.	Supermercato, Pane e pasta, Macelleria, Salumi e Formaggi, Generi Alimentari	2,2108	0,8664	3,0772
25.	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,0906	0,8193	2,9099
26.	Ortofrutta, Pescherie, Fiori e Piante, Pizza al Taglio	9,0433	3,5439	12,5872
27.	Ipermercati generi misti	2,1947	0,8601	3,0548
28.	Banchi Mercato generi alimentari	5,5429	2,1722	7,7151
29.	Discoteche, Night Club	1,5299	0,5995	2,1294

4. di approvare per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 20, comma 2, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti nella misura di **euro 0,279** al litro, oltre ad I.V.A 10%, la tariffa giornaliera di smaltimento per il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, aree private ed aree pubbliche ad uso privato e di stabilire in **20** litri la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi, come previsto all'art. 20, comma 2;
5. di confermare per l'anno 2026 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare degli imballaggi in plastica per le utenze non domestiche nella misura di **euro 0,018** al litro oltre ad I.V.A. 10% e per le utenze domestiche nella misura di **euro 0,010** al litro oltre ad I.V.A. 10%;
6. di confermare per l'anno 2026 la tariffa per i servizi di raccolta domiciliare del verde da giardino nella misura di **euro 0,026** al litro oltre ad I.V.A. 10%;
7. di stabilire la tariffa per l'anno 2026 nella misura di **euro 55,00** oltre I.V.A. 10% per conferimento CRZ (Centro Raccolta Zonale), con formulario, delle ramaglie prodotte da aziende con sede legale/operativa al di fuori del territorio comunale che svolgono attività di giardinaggio;

8. di dare atto che eventuali altre tariffe relative ai servizi facoltativi di raccolta dei rifiuti urbani o assimilati saranno stabilite da AmAmbiente S.p.A., soggetto affidatario del servizio, come previsto dal contratto di servizio in corso, il quale riconosce ad AmAmbiente S.p.A. la facoltà di fissare corrispettivi, a carico dell'utenza, finalizzati alla rifusione dei costi, i quali non potranno avere una ricaduta su quelli che concorrono alla determinazione della tariffa di cui alla presente delibera;
9. di stabilire per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 10, comma 8, del Regolamento relativo alla tariffa per il servizio di gestione dei rifiuti, in **80 litri** a componente la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi;
10. di stabilire per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 11, comma 3, del Regolamento succitato, in **12** svuotamenti del singolo dispositivo di conferimento assegnato (contenitore o chiave elettronica) la quota della tariffa legata al numero dei servizi messi a disposizione dell'utenza non domestica, da addebitarsi anche qualora questa non li utilizzi, nel caso in cui l'utenza non abbia provveduto al ritiro del contenitore, al fine del calcolo di tale quota sarà computato un contenitore da 80 litri;
11. di confermare per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Regolamento succitato, in **euro 5,00** per componente all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti residenti ed in **euro 2,50** per componente all'anno l'agevolazione da applicare alle utenze domestiche di soggetti non residenti che praticano il compostaggio della frazione organica dei rifiuti urbani;
12. di confermare per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera a), del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune a quelle utenze composte da almeno un soggetto residente che per malattia o handicap, produce una notevole quantità di rifiuti sanitari non differenziabili (tessili sanitari come pannolini e pannoloni, sacche urina, sacche per la dialisi peritoneale, ecc...) nella misura fissa di **euro 75,00** all'anno per ciascuna persona avente i suddetti requisiti comprovati da idonea certificazione medica;
13. di confermare per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera b), del Regolamento succitato, la sostituzione da parte del Comune fino ad un massimo di **euro 108,00** per prestazioni fornite dall'Ente Gestore inerenti alla raccolta dei rifiuti per ogni manifestazione socio – culturale o sportiva, al fine di incentivare la raccolta differenziata;
14. di confermare per l'anno 2026, ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettera c), del Regolamento succitato, la sostituzione del Comune alle utenze domestiche costituite da famiglie residenti con almeno due figli minori di cui uno con età inferiore ai 24 (ventiquattro) mesi, con notevole produzione di tessili sanitari (rifiuti di tipo indifferenziato come pannolini) nella misura fissa di **euro 30,00** all'anno;
15. di trasmettere la presente deliberazione:
  - alla Provincia Autonoma di Trento per l'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo sulla tariffa;
  - alla società AmAmbiente S.p.A., in qualità di gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani, per gli adempimenti di competenza;
16. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva dopo il decimo giorno dall'inizio della pubblicazione all'Albo telematico, ai sensi dell'art. 183, comma 3, della Legge Regionale n. 2 di data 3 maggio 2018 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" (supplemento n. 2 dal B.U. n.19/I-II del 20/05/2018).

Documenti allegati:

Nome File	Impronta Hash
-----------	---------------

\*\*\* \*\* \* \*\* \*\*

Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183, comma 5 del Codice degli Enti locali della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 dell'allegato 1) del D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richiama la tutela processuale di cui al comma 5) dell'art. 120 dell'Allegato 1) al D.Lgs. 02 luglio 2010 n. 104.

In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;
- parere in ordine alla regolarità contabile;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

**Sindaco**  
**-F.to Marco Morelli -**



**Segretario Generale**  
**-F.to Nicola Paviglianiti -**